

INTRA 2-bis: nuova soglia per la periodicità mensile (da invii del 25 febbraio 2026)

Con Determinazione direttoriale prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026, adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istat, cambia la soglia che fa scattare l'obbligo di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2-bis).

La nuova soglia

A partire dagli invii in scadenza entro il 25 febbraio 2026, i soggetti obbligati presentano l'INTRA 2-bis con riferimento a periodi mensili quando l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni risulta, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

Sono disponibili nuove FAQ di chiarimento per gli utenti che utilizzano intr@web

ono disponibili nuove FAQ del Agenzia delle dogane per gli utenti che utilizzano Intr@Web. Il pacchetto software che fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti

in ambito comunitario.

Intrastat riferiti a gennaio 2022. Mini proroga al 7 marzo 2022

Con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot.493869/RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, sono state definite alcune modifiche e semplificazioni ai modelli Intrastat, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.

Si comunica che, in relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, l'adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, come previsto da un apposito provvedimento direttoriale (che attualmente è in fase di definizione e che sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia delle entrate), in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi, secondo le modalità previste dalla Determinazione citata.

Nuovi elenchi riepilogativi Intrastat 2022: online i software per presentare i modelli

Tutto pronto per la presentazione dei modelli Intra da utilizzare per la prima volta entro Il 25 febbraio 2022. Sono, infatti, scaricabili dal sito all'Agenzia delle Dogane i software per la compilazione.

Regime di call-off stock e operazioni a catena: approvate le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/1910

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 28 ottobre 2021 sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi, Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofol ha approvato in via definitiva un decreto legislativo, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri»

Il decreto delegato introduce il regime fiscale agevolato IVA noto come “call-off stock”, il quale semplifica gli adempimenti previsti per talune operazioni intracomunitarie, consentendo lo stoccaggio dei beni in un deposito con conseguente differimento di ogni adempimento IVA al momento in cui i beni escono dal deposito per essere acquistati. Lo schema individua, altresì, per le c.d. “operazioni a catena” la cessione, tra quelle della “catena”, che deve considerarsi come intracomunitaria e, pertanto, non imponibile ai fini IVA.

Cessioni intra-Ue. No alla prova “libera” della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato

Diffusi nuovi chiarimenti circa la possibilità di documentare la fuoriuscita del bene dal territorio italiano con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020. In particolare, nella risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate, nel giudicare non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha precisato che nella cessione intracomunitaria di beni, ai fini della formazione di una valida prova della fuoriuscita del bene dal territorio italiano verso altro Stato membro, non è sufficiente acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente Ue dichiara sia di essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni

acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE) sia di essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni indicando la loro destinazione. Nello stesso documento, sancita l'impossibilità di procedere allo storno della fattura imponibile IVA con nota di credito ex articolo 26 del D.P.R. 633/1972 e all'emissione di una nuova fattura, ex articolo 41 del D.L. 331/1993, solo dopo aver acquisito la conferma dell'avvenuto trasporto comunitario. In caso l'incertezza alla validità dei mezzi di prova, spiega l'Agenzia delle entrate, il contribuente non può avvalersi dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui si ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l'ipotesi prospettata. In estrema sintesi, per l'Agenzia, il contribuente che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne fuoriuscita delle merci dal territorio italiano, deve o produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n. 282/2011, o attenersi alle indicazioni della prassi nazionale fornite da ultimo, con la circolare n. 12/2020 (in "Finanza & Fisco" n. 15/2020, pag. 734).

**Autoveicoli, motoveicoli,
anche nuovi, oggetto di
acquisto intracomunitario a
titolo oneroso senza IVA. Le
modalità di controllo**

preventivo da parte del Fisco per l'immatricolazione o la voltura

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 luglio 2020, prot. n. 265336 stabilite le modalità e i termini delle verifiche che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare in talune ipotesi in cui non è previsto versamento dell'IVA con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

Al fine di fornire soluzioni pratiche in merito alla documentazione da conservare l'Agenzia delle entrate con circolare n. 12 E del 12 maggio 2020, una volta fatto il punto tra norme nazionali e unionali e ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, riguardo al rapporto tra la presunzione di cui all'articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale precisa che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, del

Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'Amministrazione Finanziaria.

Covid-19, presentazione telematica modelli Intra. Rinvio al 30 giugno 2020

L'articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 cd. decreto "Cura Italia", stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per «i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020»

Rientra, pertanto, nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.

Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Auto e moto di provenienza comunitaria. Obbligatorio esibire la documentazione in originale

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2018, introdotto l'obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale.

Acquisto intracomunitario di autovetture: nuovo decreto per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi dell'IVA



È stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018](#), (link esterno al sito www.gazzettaufficiale.it) il [Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo 2018](#), adottato dal Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, recante: *«Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria»*. **Il decreto in vigore il 5 aprile 2018**, adegua le procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli introdotti in Italia ed oggetto di acquisto intracomunitario, al fine di contrastare e prevenire efficacemente anche i sopravvenuti fenomeni evasivi ed elusivi dell'IVA

Il termine per l'invio della *comunicazione* **è stabilito in quindici giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto** e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

[Il provvedimento è consultabile nella sezione Legislazione della banca dati www.pianetafiscale.it.](http://www.pianetafiscale.it)

Elenchi intrastat: le istruzioni per l'uso e la compilazione si adeguano alle semplificazioni 2018

The image shows a portion of a customs form titled 'ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE INTRACOMUNITARIE DI BENI E DI SERVIZI'. It includes fields for 'ANNO 20' and '1° MESE DEL TRIMESTRE', with checkboxes for '1°', '2°', and '3°' trimestri.

Con la [determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018](#) delle Dogane di concerto con le Entrate e Istat, approvate nuove istruzioni per la compilazione degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le nuove istruzioni *"si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018"* (art.2).

Per saperne di più:

Disposizioni di riferimento:

[Le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi Intrastat si adeguano alle semplificazioni 2018 – Determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018 dell'Agenzia delle Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica](#), recante: modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti

Soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti e ridotto il numero dei contribuenti obbligati alla comunicazione – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017, prot. n. 194409/2017, recante: misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie ... (in *"Finanza & Fisco"* n. 20/2017, pag. 1642)

Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti – Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Dogane, recante: modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

Modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2010 (in *"Finanza & Fisco"* n. 7/2010, pag. 611);

Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 dell'Agenzia delle Dogane (in *"Finanza & Fisco"* n. 6/2010, pag. 525);

Prassi:

Semplificazione INTRA. Le novità per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018

Nota del Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – prot. n. 18558/RU del 20 febbraio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) – Semplificazione degli obblighi comunicativi operanti dal 1° gennaio 2018 – Attuazione

dell'art. 50, comma 6, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv. dalla L. 29/10/1993, n. 427 come modificato dall'art. 13, comma 4-*quater*, del D.L. 30/12/2016, n. 244, conv. dalla L. 27/02/2017, n. 19 – D.M. 22/02/2010 – Provvedimento del 25/09/2017, prot. n. 194409/2017 – Determinazione prot. n. 13799/RU dell'8 febbraio 2018

[Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017 \(in "Finanza & Fisco" n. 23/2017, pag. 1868\)](#) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43 E del 6 agosto 2010 \(in "Finanza & Fisco" n. 30/2010, pag. 2589\)](#) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli *Intrastat*) – Ulteriori chiarimenti – Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010.

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 E del 21 giugno 2010 \(in "Finanza & Fisco" n. 24/2010, pag. 1983\)](#) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari di beni e servizi – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli *Intrastat*) – Risposte ai quesiti pervenuti al *Forum Intrastat*– Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – D.M. 22/02/2010 – Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010;

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 marzo 2010 \(in "Finanza & Fisco" n. 9/2010, pag. 772\)](#) con oggetto: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Scambi comunitari

di beni e servizi – Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia – Applicazione del meccanismo del *reverse charge* – Esercizio da parte del legislatore nazionale della facoltà ex art. 194 della direttiva 2006/112/CE – Conseguenze – Obbligo di utilizzo del meccanismo dell'inversione contabile in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente – Primo periodo di applicazione – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti l'applicazione non corretta delle nuove regole sull'inversione contabile – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli *Intrastat*) – Termini di presentazione – Periodicità – Contenuto – Modalità di presentazione – Nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi – Primo periodo di applicazione – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria dovuta al tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione dei nuovi elenchi – Artt. 194 e 196, della direttiva 2006/112/CE – Modifiche alla direttiva IVA – Direttiva 2008/8/CE – Direttiva 2008/117/CE – Provvedimenti nazionali di recepimento – Art. 1, comma 1, lettera h), D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 – Art. 17, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 50, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 22778 del 22/02/2010 – D.M. 22/02/2010 – Disposizioni esimenti l'applicazione delle sanzioni – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Partite IVA. Le modalità di cessazione e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraUe (Vies)

Al via analisi di rischio e controlli per individuare le frodi IVA

L'Agenzia delle Entrate detta le regole per la chiusura delle partite IVA e per l'esclusione dalla banca dati Vies in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento di oggi ([provv. dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017, prot. 110418](#)) illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall'Agenzia per verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

L'analisi del rischio apre le porte ai controlli

Entro sei mesi dall'attribuzione della partita IVA o dall'iscrizione al Vies – la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie – l'Agenzia delle Entrate valuta l'eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell'analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell'attribuzione della partita Iva o dell'iscrizione al Vies.

Quando scatta la chiusura della partita Iva e l'esclusione dal Vies

Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l'Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies).

In caso di frode stop alle operazioni intracomunitarie

Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal Vies. L'esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l'operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel Vies. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017)

Per saperne di più:

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017](#), recante: «*Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*»

Le misure dell'Unione per la lotta contro le frodi IVA

[Link al testo del regolamento \(Ue\) n. 904/2010 del consiglio](#)

[del 7 ottobre 2010](#) relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

Intrastat: ripristinato l'obbligo per il 2017 delle comunicazioni dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici

Nelle more della definizione del quadro giuridico relativo agli adempimenti in materia di Intrastat, per il mese di gennaio 2017 è stato precisato con il comunicato stampa del 17 febbraio 2017 che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni Intra-2 permaneva, ai soli fini statistici, a carico dei soli soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile di detti modelli.

Sulla base di tali precisazioni i contribuenti interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all'obbligo. Ferma restando la validità di tali indicazioni per il mese di gennaio 2017, si rileva che, a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio, occorre far riferimento ad un mutato quadro giuridico. L'entrata in vigore della L. n. 19/2017, di conversione del D.L. n. 244/2016 (cd. "Decreto Milleproroghe") ha determinato la proroga degli obblighi Intrastat vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell'obbligo per il

Operazioni intracomunitarie: in partenza 60mila lettere di esclusione della partita IVA dall'archivio Vies

Circa 60mila soggetti IVA che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l'Agenzia delle Entrate li informa che saranno cancellati dall'archivio Vies (Vat information exchange system). Le comunicazioni sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.